



Gruppo Parlamentare "Il Popolo della Libertà" al Senato

UFFICIO LEGISLATIVO

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

CARRARA- Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia

Premesso che:

l'interrogante lo scorso 4 marzo 2010 ha presentato l'atto di sindacato ispettivo n. 4-02813 - allo stato ancora senza risposta- riguardante l'attività delle associazioni animaliste;

in particolare, l'interrogante chiedeva di sapere se le citate associazioni animaliste potessero essere riconducibili alle fattispecie individuate dall'articolo 10, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

considerato che:

- i benefici derivanti dal riconoscimento dello status di 'associazione non profit' e di 'onlus' sono molteplici, gran parte dei quali sono di natura fiscale;
- molte associazioni animaliste e ambientaliste sono denominate 'onlus';

preso atto che:

l'articolo 28 ("Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori.") del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 prevede che: "1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie: *a*) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto in assenza dei requisiti di cui all'articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere *c*) e *d*) del comma 1 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni; *b*) i soggetti di cui alla lettera *a*) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettono di inviare le comunicazioni previste all'articolo 11, comma 1; *c*) chiunque contravviene al disposto dell'articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni. 2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell'articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale della ONLUS. 3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d'imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati."

in attuazione di quanto previsto dal citato decreto legislativo il Ministero dell'Economia ha emanato il "Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460" (Decreto Ministeriale 18/07/2003 n. 266);

detto Regolamento conferisce alle direzioni regionali dell'Agenzia delle Entrate il compito di verificare che le associazioni che presentino richiesta di iscrizione all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) siano in possesso dei requisiti di cui al sopraccitato articolo 10, lettere a) e b), del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ;

l'interrogante chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro in indirizzo, ciascuno per quanto di competenza, di sapere:

- se risultino verifiche effettuate sulle associazioni non profit e Onlus, e, in particolare, sulle associazioni animaliste e ambientaliste, e con quali esiti;
- se dette verifiche risultino ancora in corso;
- se risulti un elenco di associazioni non in possesso dei requisiti necessari ai fini del riconoscimento dello status di 'onlus' e l'ammontare delle relative sanzioni;
- se risulti l'entità dei finanziamenti statali destinati alle Onlus e, in particolare, alle onlus animaliste e ambientaliste e, in caso affermativo, a quanto ammontino.

Sen. Valerio Carrara